

dalla avvenuta pubblicazione gli atti del concorso insieme con gli eventuali reclami degli interessati (ed era giustissimo) saranno trasmessi alla sezione del Consiglio superiore di cui all'art. 16».

Se questi reclami degli interessati dalla sezione del Consiglio superiore fossero respinti, peggio per loro: seguiranno dopo l'altra procedura ed avranno già avuto un giudizio contrario. Ma la dizione proposta dalla Commissione è molto grave ed io credo quella del testo ministeriale molto più opportuna, più semplice, più favorevole all'interesse dei concorrenti e molto più consentanea anche allo spirito animatore di tutta la legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Squitti; ne ha facoltà.

SQUITTI. Mi ha dato argomento a chiedere di parlare su questo articolo un *lapsus linguae* dell'onorevole Landucci, ripetuto e talvolta anche corretto. L'onorevole Landucci ha parlato sempre di Giunta del Consiglio superiore...

LANDUCCI. No, sezione.

SQUITTI. Ha detto Giunta, onorevole Landucci, e talvolta, correggendosi, anche sezione.

LANDUCCI. Perchè si era abituati alla Giunta.

SQUITTI. Ora, l'onorevole Landucci è stato in questo punto più logico di quello che egli stesso possa credere; poichè, parlando di poteri da dare ad un ente, deve essere un ente che già esiste, e la Giunta del Consiglio superiore è un ente che non esiste, mentre la sezione speciale del Consiglio superiore esisterà soltanto quando noi avremo votato l'articolo 16 di questo disegno di legge.

LANDUCCI. Precisamente.

SQUITTI. Di guisa che oggi noi parliamo di un ente che non sappiamo se sarà approvato dalla Camera com'è proposto, di cui non conosciamo nè i limiti, nè i poteri che deve esercitare; e perciò se l'articolo 16 non fosse approvato dovremmo rifare tutti questi articoli che si riferiscono all'istituzione della sezione speciale del Consiglio superiore. Io quindi domando all'onorevole ministro se trova logica questa osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Squitti ha perfettamente ragione, rispetto alla dizione dell'articolo 2, perchè la sezione speciale del

Consiglio superiore esisterà soltanto dopo l'approvazione dell'articolo 16. Ma se la legge sarà approvata, è naturale che l'articolo 2 debba essere coordinato con l'articolo 16, che stabilisce appunto la istituzione della sezione speciale del Consiglio superiore.

A me pare che si accumulerebbe troppo lavoro nella Giunta del Consiglio superiore (e questo avrebbe anche un effetto economico non trascurabile), se noi affidassimo l'esame di cui all'articolo 2 alla Giunta del Consiglio superiore.

SQUITTI. Ne parleremo all'articolo 16.

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica. Consenta dunque che resti la dizione che tale esame sarà fatto dalla sezione del Consiglio superiore, salvo ad approvare l'articolo 16.

PRESIDENTE. Salvo che sia approvata la legge. (*Si ride*).

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica. Onorevole Presidente, poichè ho la parola, vorrei richiamare l'attenzione della Camera sopra una modificazione della dizione del primo capoverso dell'articolo. Dove dice: « Essa sarà composta di professori universitari », bisognerebbe dire: « ...di professori di università o di altri istituti superiori... ».

LANDUCCI. Sì, sì!

BIANCHI LEONARDO, ministro dell'istruzione pubblica. ... perchè questi non dovrebbero essere esclusi.

Dunque: di professori di università o di altri istituti superiori, o speciali.

CREDARO, relatore. Speciali non lo direi.

PRESIDENTE. Di altri istituti superiori.

CREDARO, relatore. Di altri istituti superiori; basta.

PRESIDENTE. C'è l'emendamento proposto dagli onorevoli Costa e Ferri G., che è poi la proposta dell'onorevole Zerboglio, perchè gli onorevoli Costa e Ferri hanno detto che facevano propri gli emendamenti (sono diversi) presentati dall'onorevole Zerboglio.

Dunque l'emendamento presentato dall'onorevole Zerboglio all'articolo due dice così: *Ai due ultimi comma del testo della Commissione sostituire l'ultimo comma del testo ministeriale aggiungendo:* « I capi di istituto debbono essere scelti fra il corpo insegnante in seguito a concorso per titoli colle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e con quelle dell'articolo 2 ».

Questo era l'emendamento Zerboglio che è riprodotto dagli onorevoli deputati Costa